

FAQ su DM 26 giugno 2015

Lo scorso agosto è stata pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il secondo documento di FAQ di chiarimento sull'applicazione del DM 26 giugno 2016 sull'efficienza energetica in edilizia. Il primo documento è stato pubblicato a ottobre 2015.

Di seguito abbiamo analizzato il documento e sintetizzato le risposte ritenute più rilevanti e interessanti, soffermandoci sugli ambiti di applicazione e sulle verifiche sull'edificio.

Seguirà un prossimo documento di sintesi sui chiarimenti legati alle Linee guida per la certificazione energetica.

Con riferimento alle FAQ agosto 2016

Ambiti di applicazione degli interventi

<p>Cambio di destinazione d'uso (faq 2.8)</p>	<p>Qualora si avvenga senza interventi non è necessario rispettare alcun requisito. In caso vengano eseguito degli interventi questi rispetteranno i requisiti previsti in funzione degli ambiti del DM. Se il cambio avviene contestualmente all'annessione di una nuova unità, tale situazione si configura come ampliamento della stessa con il rispetto dei requisiti in funzione del tipo di ampliamento.</p>
<p>Ampliamento < 15% o < 500 m³ (faq 2.11)</p>	<p>È previsto il rispetto dei requisiti in funzione della tipologia di intervento che viene eseguita quindi potrei ricadere sia in ristrutturazione importante di 1 o 2 livello che in riqualificazione energetica. La superficie lorda disperdente da considerare per la valutazione del 25 o 50% di intervento è quella comprensiva di nuovo e esistente.</p>
<p>Ampliamento > 15% + intervento su parte dell'involucro esistente (faq 2.12)</p>	<p>Occorrerà rispettare i requisiti previsti per l'ampliamento sulla parte nuova e i requisiti in funzione dell'intervento realizzato sulla parte esistente, mantenendo distinte verifiche e relazioni.</p>
<p>Superficie lorda disperdente per la valutazione dell'ambito di intervento (faq 2.13)</p>	<p>La superficie da cui devo calcolare la percentuale di intervento è quella dell'involucro dell'intero edificio costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che la compongono</p>

<p>Trasmittanza limite dei divisori (faq 2.29)</p>	<p>L'obbligo sussiste (esclusi le cat.E8) nel caso di nuova costruzione o nuova realizzazione di pareti interne di separazione tra unità immobiliari e nel caso ristrutturazione importante di primo livello solo se intervengo con demolizione e ricostruzione in zona C D E F. Nota esemplificativa: nel caso intervenga su un divisorio interno senza demolirlo non ho l'obbligo di rispettare il limite di 0,8 W/m²K</p>
<p>Sostituzione delle tubazioni a pavimento (faq 2.23)</p>	<p>Nel caso l'intervento comprenda il rifacimento del solo componente strutturale funzionale all'impianto non è richiesto il rispetto dei requisiti sull'involucro</p>
<p>Rifacimento impermeabilizzazione (faq 2.41)</p>	<p>Tale intervento è assimilabile ad un intervento di finitura e quindi non influente dal punto di vista termico, per cui non deve rispettare alcun requisito di efficienza energetica</p>
<p>Deroga di 10 cm nell'altezza interna (faq 2.44)</p>	<p>Si applica anche per interventi tra unità immobiliari sovrapposte e/o su divisori verso ambienti non climatizzati</p>
<p>Obblighi sulle rinnovabili del DLgs 28/11 (faq 2.1,2.2)</p>	<p>Il rispetto del DLgs 28/11 è obbligatorio nel caso l'intervento ricada nelle definizioni previste dal DLgs 28/11 a prescindere dalle definizioni del DM 26/06/15. Quindi: Edificio di nuova costruzione o Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante che ricade nelle categorie: - Edificio con $S_{utile} > 1000 \text{ m}^2$ soggetto a ristrutturazione integrale (100%) dell'involucro - Edificio soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria Nota esemplificativa: Un edificio sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello ma con $S_{utile} < 1000 \text{ m}^2$ non richiede l'installazione delle rinnovabili</p>
<p>Quota da fonti rinnovabili (faq 2.32)</p>	<p>Nella definizione di NZEB la quota da fonti rinnovabili deve essere valutata: - Per edificio intero qualora gli impianti siano a servizio di tutte le unità immobiliari - Per singola unità immobiliare qualora esistano anche impianti a servizio di singola unità immobiliare Per la potenza elettrica l'obbligo si applica all'intero edificio.</p>

Verifiche e requisiti

Verifica di $H't$ nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello (faq 2.15)	La verifica va effettuata per tutta la superficie di uguale orientamento interessata, completamente o parzialmente, dai lavori. Solo nel caso l'intervento interessi una porzione riconducibile a singola unità immobiliare (ES. case a schiera) $H't$ andrà valutato solo sulla porzione dell'unità immobiliare corrispondente.
Verifiche termo igrometriche (faq 2.24)	La verifica di condensa interstiziale e superficiale può essere eseguita in base alla UNI EN 13788 ma anche con metodi dinamici più raffinati
Verifica di g_{gl+sh} nel caso di sostituzione (faq 2.34)	Nel caso di sostituzione di chiusure tecniche trasparenti il limite di 0,35 richiesto è da rispettare dal parametro di trasmittanza energetica solare totale g_{tot} calcolato ai sensi delle norme tecniche europee di riferimento (UNI EN 13363-1, -2 o UNI EN 14501). Nel calcolo è possibile tenere conto di qualsiasi tipo di schermatura anche delle chiusure oscuranti.
Verifica sui cassonetti (faq 2.53)	Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e riqualificazione energetica i cassonetti vanno valutati sempre separatamente dalle chiusure trasparenti e bisogna verificare i limiti di trasmittanza della Tabella 4.
Calcolo della potenza elettrica da installare per il DLgs 28/11 (faq 2.5)	La superficie in pianta da considerare per il calcolo della potenza delle fonte energetiche rinnovabili elettriche è la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio.

Software di calcolo ANIT

I software ANIT sono strumenti di calcolo completi per l'analisi energetica, igrotermica e acustica degli edifici. I software ANIT sono aggiornati con i **nuovi dati climatici** e in particolare LETO4 è aggiornato con le nuove norme UNI/TS 11300 e **verificato da parte del CTI (protocollo n. 85)**.

È possibile provare gratuitamente i software ANIT?

Dal sito ANIT è possibile scaricare gratuitamente la versione di prova (30 giorni) di tutti i software. La versione di prova è completa per quanto riguarda il calcolo e le varie funzionalità, ma è limitata nel tempo.



Come faccio ad acquistare i software ANIT?

Tutti i software ANIT sono inclusi nella quota associativa al costo di 95€+IVA. L'associazione dura 12 mesi a partire dalla sua attivazione e include oltre all'utilizzo dei software, l'accesso a tutte le guide ANIT, l'abbonamento annuale alla rivista neo-Eubios e al servizio di chiarimento telefonico o via mail.




Di seguito una panoramica sui software:



LETO4

Calcolo del fabbisogno energetico degli edifici in accordo con le UNI/TS 11300 parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Il software è protocollato dal CTI (n° 85) e può essere usato per predisposizione della relazione tecnica "Legge 10", l'APE, l'AQE e la diagnosi energetica.


Per maggiori dettagli [clicca qui](#)



PAN7

Analisi delle stratigrafie opache per l'analisi delle prestazioni invernali, estive e igrotermiche. Le strutture create possono essere esportate in IRIS per l'analisi dei ponti termici e in LETO per la predisposizione della relazione "Legge 10" o dell'APE.

Per maggiori dettagli [clicca qui](#)



IRIS3

Calcolo dei ponti termici agli elementi finiti in accordo con UNI EN 10211.

L'analisi consente la verifica del "peso energetico" dei ponti termici attraverso il coefficiente Ψ e la verifica del rischio di formazione di muffa.

Per maggiori dettagli [clicca qui](#)




APOLLO1

Analisi dell'involucro trasparente e controllo delle schermature.

Il software consente la predisposizione della scheda tecnica dei serramenti per il rispetto dei nuovi requisiti minimi invernali ed estivi.

Per maggiori dettagli [clicca qui](#)



ECHO7

Progettazione e verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici, secondo UNI/TR 11175 e DPCM 5.12.97; Classificazione acustica secondo UNI 11367.

Per maggiori dettagli [clicca qui](#)

ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico, ha tra gli obiettivi generali la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento termico ed acustico nell'edilizia e nell'industria come mezzo per salvaguardare l'ambiente e il benessere delle persone.

ANIT

- diffonde la corretta informazione sull'isolamento termico e acustico degli edifici
- promuove la normativa legislativa e tecnica
- raccoglie, verifica e diffonde le informazioni scientifiche relative all'isolamento termico ed acustico
- promuove ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di mercato.